



L.R. n. 23/2013 - D.G.R. n. 2220/2015. Costituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.).

Il Direttore Centrale Sostituto

Vista "l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge del 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie", sancita il 19 febbraio 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 32/CSR);

Rilevato che l'anzidetta Intesa individua, tra l'altro, i criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (di seguito O.T.A.), ai sensi della precedente Intesa Stato – Regioni del 20 dicembre 2012, nella quale l'O.T.A. è indentificato "come la struttura a cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, di effettuare la valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accreditamento, fermo restando che l'organismo deputato a concedere l'accreditamento è la Regione o Provincia autonoma, in capo alla quale ricade la facoltà di accreditare o meno la struttura richiedente";

Vista la D.G.R. 6.11.2015, n. 2220, che recepisce l'intesa n. 32/2015 e che individua, quale O.T.A. della Regione Friuli Venezia Giulia, la "Conferenza dei referenti della qualità e dell'accreditamento", formata da otto professionisti appartenenti alle cinque Aziende sanitarie, ai due Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, titolari di incarichi di Direzione o professionali in materia di qualità e accreditamento e formalmente individuati dai Direttori generali sulla base della competenza specifica;

Rilevato che la medesima D.G.R. n. 2220/2015, in coerenza con le due Intese sopra citate, individua le competenze dell'O.T.A. della Regione F.V.G., finalizzate alla corretta applicazione delle regole esistenti e di quelle ulteriori eventualmente individuate in materia di valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accreditamento, tra le quali rientra la definizione della propria politica (mission, vision ed obiettivi) e la definizione e approvazione delle regole di funzionamento interno;

Vista la D.G.R. 23.12.2016, n. 2550, "Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva", che pone quale obiettivo per gli enti del S.S.R. la collaborazione "allo sviluppo dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA), costituito da tutti i referenti dell'accreditamento istituzionale, secondo le direttive dell'Intesa CSR del 19/2/2015 recepita con la DGR 2220/2015";

Precisato che, in attuazione dell'anzidetto obiettivo, si prevede che "l'organismo tecnicamente accreditante (OTA), con il coordinamento dei referenti dell'accreditamento di ASUITS, AAS 2 e EGAS che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dall'AGENAS, definisce le regole di funzionamento interno e la propria politica (mission, vision e obiettivi) secondo le indicazioni della DGR 2220/2015 e le trasmette per l'approvazione alla Direzione centrale salute entro il 2017";

Visto il decreto del 19.7.2017 del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute "Costituzione dell'elenco nazionale degli auditor/valutatori degli organismi tecnicamente accreditanti", che individua, tra gli altri, i valutatori della Regione Friuli Venezia Giulia, che hanno concluso positivamente il corso di formazione organizzato dall'AGENAS;

Dato atto che l'EGAS ha trasmesso il 20.11.2017 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito Direzione centrale) il documento contenente la "Proposta di organizzazione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante", secondo le indicazioni della D.G.R. n. 2220/2015, elaborato dai referenti della qualità e dell'accreditamento degli enti del S.S.R. con il coordinamento dei valutatori nazionali;

Considerato che il contenuto di tale documento è condivisibile, in quanto coerente con le indicazioni delle Intese citate in premessa e con gli obiettivi di cui alle citate D.G.R. n. 2220/2015 e D.G.R. n. 2550/2016;

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione dei provvedimenti sopra riportati, il "Regolamento Generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)";

Vista la legge regionale 27.12.2013, n. 23, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2014" ed, in particolare, l'art. 8, comma 4, il quale prevede che gli organismi collegiali, comunque denominati, con competenze tecniche e funzioni consultive e di monitoraggio in relazione agli ambiti specialistici dei settori sanitario e sociosanitario che operano a supporto delle funzioni istituzionali della Direzione centrale sono istituiti con decreto del relativo direttore centrale che ne stabilisce la composizione, la durata e le specifiche funzioni;

Considerato che l'O.T.A., in relazione alle competenze sopra specificate, si configura quale organismo collegiale cui sono affidate le competenze di cui all'art. 8, della citata legge regionale n. 23/2013;

Ritenuto, pertanto, di individuare quali componenti della "Conferenza dei referenti della qualità e accreditamento", Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Friuli Venezia Giulia, i professionisti di seguito riportati, in quanto referenti pro tempore della qualità e dell'accreditamento degli enti del S.S.R.:

- prof. Silvio Brusaferrò (ASUIUD)
- dott. Alfredo Perulli (ASUITS)
- dott.ssa Maria Teresa Padovan (AAS 2)
- dott.ssa Rosanna Filaferrò (AAS 3)
- dott. Fulvio Kette (AAS 5)
- dott.ssa Elisabetta Danielli (IRCCS Burlo Garofolo)
- dott. Raffaele Collazzo (IRCCS CRO)
- dott.ssa Simonetta Degano (EGAS)

Constatato che nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23.06.1978, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni per soggetti individuati quali componenti non emergono motivi di incompatibilità;

Visto l'art. 53, comma 7 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165;

Precisato che l'O.T.A.:

- in relazione al funzionamento interno, svolge la sua attività secondo le indicazioni del "Regolamento Generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)";
- eventuali modifiche di detto Regolamento devono essere comunicate alla Direzione centrale per la loro approvazione definitiva;
- ha una durata di tre anni, resta in carica fino alla sua ricostituzione e deve essere integrato in caso di sostituzione del referente pro tempore della qualità e dell'accreditamento da parte dell'ente del S.S.R. di appartenenza;
- svolge la sua attività nei locali messi a disposizione della Direzione Centrale dotati di idonei supporti logistici, informatici e operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza;

Dato atto che

- la partecipazione all'O.T.A. rientra nei compiti istituzionali degli enti di appartenenza dei suoi componenti e, pertanto, agli stessi non verrà riconosciuto alcun compenso per la prestazione resa;
- la costituzione dell'O.T.A. non comporta, quindi, oneri a carico del bilancio regionale;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.Reg. 27.8.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
- il decreto del Direttore centrale del 24.3.2017, n. 469/DC, con cui sono state approvate, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 23.7.2009, n. 12, le nuove norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Vista la D.G.R. 22.9.2017, n. 1754, con la quale è stato conferito l'incarico di sostituto del Direttore centrale salute, integrazioni sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in capo al dirigente esterno, dott. Franco Sinigoj;

Decreta

1. È costituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Friuli Venezia Giulia con la seguente composizione:
 - prof. Silvio Brusaferrò (ASUIUD)
 - dott. Alfredo Perulli (ASUITS)
 - dott.ssa Maria Teresa Padovan (AAS 2)
 - dott.ssa Rosanna Filaferro (AAS 3)
 - dott. Fulvio Kette (AAS 5)
 - dott.ssa Elisabetta Danielli (IRCCS Burlo Garofolo)
 - dott. Raffaele Collazzo (IRCCS CRO)
 - dott.ssa Simonetta Degano (EGAS)
2. È approvato il "Regolamento Generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante".
3. In relazione al funzionamento interno, l'Organismo Tecnicamente Accreditante svolge la sua attività secondo le indicazioni del "Regolamento Generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante".
4. Eventuali modifiche di detto Regolamento devono essere comunicate alla Direzione centrale per la loro approvazione definitiva.
5. L'Organismo Tecnicamente Accreditante ha una durata di tre anni, resta in carica fino alla sua ricostituzione e deve essere integrato in caso di sostituzione del referente pro tempore della qualità e dell'accreditamento da parte dell'ente del S.S.R. di appartenenza.
6. L'Organismo Tecnicamente Accreditante svolge la sua attività nei locali messi a disposizione della Direzione Centrale dotati di idonei supporti logistici, informatici e operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza.
7. Ai componenti non verrà riconosciuto alcun compenso per la partecipazione all'Organismo Tecnicamente Accreditante dalla cui costituzione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO
Dott. Franco Sinigoj
FIRMATO DIGITALMENTE